

AGEVOLAZIONI

D.L. 21/2022: il tax credit Imu per il comparto turistico-ricettivo di Gennaro Napolitano



L'[articolo 22 D.L. 21/2022](#), in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'**emergenza sanitaria** da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del **settore turistico-ricettivo** (con particolare riferimento alle gravi ricadute occupazionali e sociali), introduce un nuovo e specifico contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle **imprese** operanti in tale settore.

In particolare, nell'**ambito soggettivo** di applicazione dell'agevolazione rientrano le **imprese turistico-ricettive**, ivi comprese le **imprese** che esercitano **attività agrituristica** (come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali), le **imprese** che gestiscono **strutture ricettive all'aria aperta**, nonché le **imprese** del **comparto fieristico e congressuale**, i **complessi termali** e i **parchi tematici**, inclusi i **parchi acquatici e faunistici**.

Il **tax credit** è riconosciuto in misura corrispondente al **50%** dell'**importo versato** a titolo di **seconda rata** dell'anno **2021** dell'**imposta municipale propria** ([articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019](#)) per gli **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/2** presso i quali è gestita l'attività ricettiva.

Ai fini dell'agevolazione è richiesto che i **proprietari** degli immobili siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate e che i **beneficiari** del **credito d'imposta** abbiano subito una **diminuzione** del **fatturato** o dei **corrispettivi** nel **secondo trimestre 2021** di **almeno il 50%** rispetto al **corrispondente periodo** dell'anno **2019**.

Il **credito d'imposta** può essere utilizzato **esclusivamente** in **compensazione** attraverso il **modello F24** ([articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)).

Il legislatore, peraltro, ha espressamente stabilito che **non trovano applicazione** gli ordinari **limiti annuali di compensabilità**, vale a dire quello di due milioni di euro relativo a crediti d'imposta e contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

([articolo 34 L. 388/2000](#)) e quello di 250mila euro relativo ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ([articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)).

Peraltro, il **tax credit** in esame **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e **non deve essere** considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ([articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#)).

L'[articolo 22](#) in parola, inoltre:

- **subordina l'efficacia** della nuova agevolazione all'**autorizzazione** della **Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **stabilisce** che le disposizioni agevolative in commento si applicano nel **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** in materia di *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* (c.d. **Temporary framework**), e successive modifiche (a tal fine si ricorda che il *Temporary framework* rappresenta lo strumento attraverso cui l'Unione europea ha consentito agli Stati membri di sostenere, attraverso l'adozione di **misure derogatorie** rispetto alla disciplina ordinaria degli aiuti di Stato, le **imprese** che, per effetto dei **provvedimenti restrittivi** adottati dalle autorità governative, hanno subito danni alla propria attività aziendale; la ricordata Comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea C(2020) 1863 è stata più volte modificata, da ultimo dalla Comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442, che ha prorogato l'applicazione della normativa derogatoria fino al prossimo 30 giugno, elevando ulteriormente gli importi degli aiuti concedibili);
- **prevede** che gli **operatori economici** interessati ad accedere all'agevolazione sono tenuti a **presentare** apposita **autodichiarazione** all'**Agenzia delle entrate** attestante il possesso dei **requisiti** e il rispetto delle **condizioni** e dei **limiti** previsti dalla Sezione 3.1 *“Aiuti di importo limitato”* e dalla Sezione 3.12 *“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”* della citata Comunicazione del 19 marzo 2020;
- **affida a un provvedimento** a firma del direttore dell'**Agenzia delle entrate** il compito di **stabilire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto** delle **autodichiarazioni** di cui al punto precedente.